



IL TRIBUNALE DI ANCONA
2ª SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

Dott. Francesca Miconi	Presidente Relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Willelma Monterotti	Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo con riserva [REDACTED] proposto da

[REDACTED]

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza in data 6-6-2016, integrata dall'istanza 13-6-2016, con la quale la società ha chiesto:

1- l'autorizzazione al pagamento di creditori anteriori per forniture di beni e servizi (energia elettrica e servizi telefonici) ;

2- di essere autorizzata al pagamento di crediti tributari e previdenziali pregressi, secondo la rateizzazione concordata con i relativi Enti (Equitalia e INPS);

letto il parere del Commissario Giudiziale;

ritenuto :



1- che l'istanza ex art 182 quinquies comma 5 lf possa essere accolta, trattandosi di debiti anteriori per beni e servizi dei quali è stata attestata da un professionista la essenzialità ai fini della prosecuzione dell'attività di impresa e la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori ;

2- che l'adempimento in corso di concordato prenotativo della rateizzazione tributaria e previdenziale - che comporta il pagamento anticipato di crediti sorti anteriormente alla procedura e non relativi alla prestazione di beni o servizi - sia qualificabile come atto di straordinaria amministrazione ex art 161 comma 7 lf, nell'ambito di un concordato che, seppure non ancora ammesso, si prospetta con un piano in continuità;

che, stante il divieto di pagamento dei crediti anteriori ex art 168 e 184 lf, dopo il deposito della domanda concordataria - nel caso, prenotativa - la società non possa decadere dal beneficio della rateizzazione tributaria in conseguenza del mancato pagamento delle rate durante la procedura, avendo la facoltà di accedere alla rateizzazione a decorrere (solo) dalla definitività del decreto di omologa (in termini, Cass 24427/2008; Comm Trib Bari 12-12-2014 n 3167; v anche Tribunale di Pordenone 14-1-2016; Tribunale di Modena 24-2-2014), e che per la stessa ragione non possa maturare sanzioni ; analoghe argomentazioni valgono per la rateizzazione INPS;

che inoltre, in applicazione degli artt 55 comma 2 e 169 lf le rateizzazioni dovrebbero essere venute meno a seguito della presentazione della domanda di concordato;

rilevato inoltre che , allo stato, la società non ha liquidità adeguata per la soddisfazione dei creditori privilegiati anteriori ai tributi ed ai contributi previdenziali, cosicché non sussiste neppure l'opportunità, in fatto, di evitare successivi contenziosi fiscali o previdenziali in assenza di possibile violazione dell'ordine dei privilegi ;



ritenuto che in ogni caso, poiché risulta dalle stesse comunicazioni dell'istante che la rateizzazione tributaria verrebbe pregiudicata esclusivamente dal mancato pagamento di otto rate , mentre quella previdenziale dal mancato pagamento di una/due rate, cosicché l'atto al quale si chiede di essere autorizzati non presenta i caratteri dell'urgenza ; ben essendo possibile , ed anzi opportuno, che il trattamento dei crediti tributari e previdenziali trovi collocazione, anche con proposta di transazione fiscale e previdenziale, nell'ambito del piano concordatario, che la parte dovrà depositare nelle more

PQM

1- autorizza il pagamento dei debiti [redacted] e [redacted] di cui alle istanze 6-6-2016 e 13-6-2016;

2- non autorizza a proseguire i pagamenti delle rateizzazioni tributarie e previdenziali in corso.

Si comunichi.

Ancona, 17-6-2016

Il Presidente est.

Dr Francesca Miconi

